



Mercoledì 24/08/2022

Liquidazioni periodiche Iva secondo trimestre al 30 settembre

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19-08-2022 è stata pubblicata la legge di conversione del DI "Semplificazioni fiscali". Tra le novità introdotte nell'iter di conversione, da segnalare la modifica del termine per la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva riferite al secondo trimestre, che passa dal termine ordinario del 16 settembre al nuovo termine del 30 settembre.

L'articolo 3, comma 1, del DI 73/2022, è intervenuto sull'articolo 21-bis, comma 1, DI 78/2010, che prevede che i soggetti passivi Iva, esclusi quelli non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche.

L'invio della comunicazione (Modello Lipe) deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, ad eccezione:

- della comunicazione relativa al secondo trimestre (che doveva essere presentata entro il 16 settembre), che slitta ora al 30 settembre;
- della comunicazione relativa al quarto trimestre che può essere in alternativa effettuata con la dichiarazione annuale Iva. In questa circostanza l'invio, rispetto alla scadenza ordinaria del 30 aprile, deve essere effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Queste, quindi, le nuove scadenze in base alle modifiche ad opera del DI Semplificazioni:

- primo trimestre, 31 maggio
- secondo trimestre, 30 settembre
- terzo trimestre, 30 novembre
- quarto trimestre, 28 febbraio.